



**CONVENZIONE TIPO
PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI
MODENA
E
IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NEL SOTTOAMBITO DI**

PREMESSO:	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D'AMBITO E GESTORE	4
Art. 1 (Premesse)	4
Art. 2 (Strumenti di disciplina del servizio idrico integrato)	4
Art. 3 (Oggetto della convenzione)	4
Art. 4 (Durata della convenzione).....	5
Art. 5 (Areale di riferimento e perimetro del servizio)	5
Art. 6 (Esclusiva del servizio)	6
Art. 7 (Eventuali attività ulteriori connesse al servizio idrico integrato).....	6
Art. 8 (Titolarietà della risorsa idrica)	6
Art. 9 (Obblighi e responsabilità del gestore).....	7
Art. 10 (Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i gestori dell' Ambito territoriale).....	8
Art. 10-bis (Coordinamento con altre Agenzie).....	8
CAPO II TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITA' E PERSONALE	9
Art. 11 (Dotazioni in disponibilità del gestore del servizio idrico integrato).....	9
Art. 12 (Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio).....	9
Art. 13 (Consegna delle opere, impianti, canalizzazioni e materiali)	9
Art. 14 (Corrispettivo a carico del Gestore).....	10
Art. 15 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie).....	10
Art. 16 (Assunzione di personale)	10
CAPO III GESTIONE DEI SERVIZI.....	11
Art. 17 (Principi generali di disciplina dei servizi).....	11
Art. 18 (Competenze dell' Agenzia affidante per l' organizzazione dei servizi)	11
Art. 19 (Piano d'ambito del servizio idrico integrato).....	11
Art. 20 (Disciplinare tecnico)	12
Art. 21 (Piano annuale degli investimenti)	12
Art. 22 (Piano per il miglioramento dell'efficienza gestionale e piano di adeguamento urgente delle infrastrutture).....	13
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE.....	13
Art. 23 (Modalità di copertura dei costi del servizio idrico integrato)	13
Art. 24 (Tariffa del servizio)	13
Art. 25 (Indicatori e progetti di intervento).....	14
Art. 26 (Indicatori e livelli di qualità del servizio)	14
Art. 27 (Revisioni e adeguamenti tariffari).....	14
Art. 28 (Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito)	14
CAPO V - CONTROLLO	15
Art. 29 (Controllo da parte dell'Agenzia)	15
Art. 30 (Comunicazione dati sul servizio).....	16
Art. 31 (Carta del Servizio).....	17
Art. 32 (Disciplina delle Aree di salvaguardia delle captazioni)	17
Art. 33 (Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità)	18
CAPO VI (REGIME FISCALE)	18
Art. 34 (Imposte, tasse, canoni)	18
CAPO VII (ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE)	18
Art. 35 (Divieto di subaffidamento).....	18
Art. 36 (Restituzione delle opere e canalizzazioni).....	18
CAPO VIII (GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO)	18
Art. 37 (Cauzione e copertura assicurativa del Gestore).....	19
Art. 38 (Penali)	19
Art. 39 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)	20
Art. 40 (Comunicazione di modificazioni soggettive)	21
Art. 41 (Cause di risoluzione della convenzione).....	21
Art. 42 (Elezione di domicilio).....	22
Art. 43 (Clausola compromissoria).....	22

PREMESSO:

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato - come definito all'art. 4, comma 1^o, della medesima legge n. 36/94 - in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

- che la legge n. 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che la stessa legge n.36/94 ha demandato alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della legge n. 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3^o);

- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25, recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, poi modificata e integrata dalla l.r. 28 gennaio 2003, n. 17 e dalla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, d'ora in avanti qui designata come l.r. n. 25/99;

- che in applicazione della l.r. n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 4 e la Provincia di Modena hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, denominata "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena";

- che ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;

- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore, ai sensi della normativa statale e regionale in materia;

- che per il periodo transitorio, in base all'art. 11, comma 2^o l. n.36/1994 e agli artt. 10, comma 3, e 14, comma 1^o l.r. n. 25/99, come modificata dalla l.r. n. 1/2003, è stata salvaguardata la gestione del Servizio Idrico Integrato in capo a nei comuni di..... ed è stata stipulata con l'Agenzia apposita convenzione con scadenza al 31 dicembre 2006, in conformità alla durata prevista dall'art. 56, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2004, n. 27;

- che, con atto dell'Assemblea n. ... del ... (allegato alla presente convenzione), l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate e per la durata di anni ... decorrenti dal 1° gennaio 2007, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 25/99, a, avendo altresì approvato la bozza di convenzione con il Gestore con atto dell'Assemblea n. ... del ...;

- (O in alternativa:) che, in data ..., sono state affidate dai singoli enti locali concessioni per la gestione del servizio idrico integrato a nei Comuni di

- che ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia, tra le altre, di gestione delle risorse idriche, nonché ai sensi degli artt. 10 e 14 della l.r. n. 25/99 i rapporti tra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte sulla base di una convenzione tipo, con relativo

disciplinare, adottati dalla regione;

- che ai sensi dell' art. 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41, pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 168 del 22 novembre 2001, "l' acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla l. 4 gennaio 1994, n. 36 e alla l.r. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all' Agenzia d' Ambito competente per territorio";

- che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge regionale 7/04, " i prelievi di acqua previsti dall'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell'Agenzia d'Ambito di cui alla l.r. n. 25/99 territorialmente competente rispetto all'ubicazione dell'opera di presa";

Tra

1) l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (in seguito "Agenzia"), per la quale interviene ai sensi dell' art. ... dello Statuto il Sig. nella sua qualità di, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.del

e

2) La Società(in seguito "Gestore"), per la quale interviene il Sig. nella sua qualità di, ai sensi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D'AMBITO E GESTORE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Strumenti di disciplina del servizio idrico integrato)

1. Sono strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del servizio idrico integrato:

- a) il Piano d'Ambito e relative integrazioni e variazioni.
- b) il Regolamento del Servizio, approvato dall'Agenzia in termini di Regolamento, per le parti concernenti le obbligazioni del Gestore;
- c) la convenzione del servizio idrico integrato, da stipularsi con ciascun Gestore cui sia stata attribuita l'erogazione del servizio in ogni sottoambito individuato dal Piano stesso;
- d) il Disciplinare Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti
- e) il Piano annuale degli investimenti che, secondo una scansione temporale riferita all'anno, specifica gli investimenti e gli interventi da progettare, approvare, avviare a realizzazione ed ultimare, sulla base delle scale di priorità definite dall'Agenzia in conformità agli strumenti di pianificazione-programmazione.

Art. 3 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione regola i rapporti giuridici, amministrativi e contrattuali tra l'Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene gli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la presente convenzione rimanda agli specifici documenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, che di essa rappresentano parte integrante in quanto strumenti di disciplina del servizio idrico integrato.

2. Con la presente convenzione l'Agenzia regola la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato, come definito nel successivo comma 3, da parte del Gestore, nel territorio dei Comuni di:

[elenco Comuni]

3. La gestione del servizio idrico integrato comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'erogazione del servizio acquedottistico, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal disciplinare tecnico allegato;

b) l'erogazione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal disciplinare tecnico allegato;

c) l'erogazione del servizio di collettamento delle acque reflue urbane, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal disciplinare tecnico allegato;

d) la misurazione e registrazione dei volumi erogati e delle prestazioni effettuate, fatturazione e riscossione delle tariffe;

e) i rapporti con gli utenti, finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti di erogazione del servizio idrico integrato o di parti di esso;

f) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento del servizio idrico integrato conformemente alla presente convenzione ed al disciplinare allegato.

3. Le Parti si danno atto che ai sensi della normativa vigente "*ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all' adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici*" – generali e particolareggiati – previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Agenzia e a seguito di convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

Art. 4 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dal.....al.....

2. Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

3. E' fatta salva la possibilità di proroghe conformemente alla normativa vigente.

Art. 5 (Areale di riferimento e perimetro del servizio)

1. L'areale di riferimento per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato di cui alla presente convenzione è costituito dal territorio dei comuni di

2. L'erogazione dei servizi di fognatura e depurazione ha come unità territoriale di base il perimetro di ogni agglomerato così come indicato dalla Provincia ed allegati al Disciplinare Tecnico. L'estensione dei servizi all'interno di ogni agglomerato avverrà con la gradualità compatibile con i piani annuali degli investimenti.

3. Le eventuali modifiche del perimetro degli agglomerati esistenti o la definizione di nuovi agglomerati ad opera della Provincia non comportano modifica della presente convenzione, restando il Gestore tenuto a organizzare il servizio in conformità alle determinazioni della Provincia, ferme restando le eventuali ricadute a livello di fattori produttivi dei costi da recepire in sede di applicazione del sistema tariffario.

Art. 6 (Esclusiva del servizio)

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti in esclusiva dalla Soc. per tutta la durata della convenzione stessa.

2. L'Agenzia, per quanto nei propri poteri, opererà perché ogni Comune consorziato non consenta a terzi, diversi dal Gestore, la collocazione sul proprio territorio di condotte, impianti e attrezzature per l'esercizio delle attività e prestazioni di cui alla presente convenzione.

[3. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità, potrà effettuare il servizio a mezzo della Società Operativa da esso controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis della L.R. 25/1999.]

Art. 7 (Eventuali attività ulteriori connesse al servizio idrico integrato)

1. Il Gestore, fermo restando quanto previsto dall'art 110, commi 3 e 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., può effettuare ulteriori attività accessorie e connesse al servizio idrico integrato, purché queste non vengano compensate dalla tariffa secondo le norme che seguono.

2. Nel caso il Gestore intenda svolgere le ulteriori attività di cui al comma precedente che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti o impianti connessi con il servizio idrico integrato, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia e ad altra autorità competente nel caso in cui l'attività richiesta sia disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso una apposita convenzione ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

4. La convenzione di cui al precedente comma 3 regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività commerciali tra Agenzia e Gestore.

5. L'Agenzia destina, di norma, i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

Art. 8 (Titolarità della risorsa idrica)

1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il servizio idrico integrato sono pubbliche e che, a partire dal 1° gennaio 2004, il rilascio delle relative nuove concessioni di derivazione interviene, ad opera della Regione Emilia Romagna, a favore dell'Agenzia d'Ambito; le concessioni già in essere verranno progressivamente volturate all'Agenzia prima della loro naturale scadenza.

2. Le parti si danno atto che l'Agenzia subentra al Gestore ed ai singoli Comuni anche nell'instestazione delle nuove domande di derivazione e delle domande di rinnovo pendenti, riservandosi comunque di valutare la correttezza della documentazione tecnica e delle motivazioni poste dall'originario intestatario dell'istanza a fondamento della richiesta, anche ai fini dell' eventuale integrazione, o per contro del ritiro, dell'istanza stessa.

3. Restano a carico dei Gestori e sono riconosciuti in tariffa i costi dei canoni di derivazione d'acque pubbliche che saranno corrisposti da parte del Gestore, per conto dell'Agenzia, all'ente competente, restando l'Agenzia beneficiaria della titolarità di dette concessioni. In caso di mancato o ritardato pagamento l'Agenzia appliche-

rà le penali previste nel successivo art. 38.

4. Le parti si danno atto che l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere alla competente Regione Emilia Romagna l'anticipata risoluzione delle concessioni di derivazione in essere, - sia a favore di Comuni che di Gestori - per succederne nella titolarità, ai fini di una più efficace tutela quali-quantitativa della risorsa e/o di una più corretta ed omogenea gestione amministrativa delle derivazioni.

Art. 9 (Obblighi e responsabilità del gestore)

1. Dalla data della stipula della convenzione il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la normativa vigente sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela delle acque da inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque in relazione agli usi possibili ed adempiere a tutti gli obblighi posti a carico dalla presente convenzione e dagli altri allegati di cui all'art. 2.

2. Il Gestore è, in particolare, responsabile della qualità delle acque erogate al consumo umano attraverso i pubblici acquedotti, e della qualità degli effluenti dagli impianti di depurazione appartenenti al sistema impiantistico in propria disponibilità e dagli scaricatori di piena delle reti fognarie nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicati nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, e nel rispetto del Piano annuale degli investimenti che sarà predisposto dall'Agenzia tenendo conto anche delle priorità fissate dalla Provincia.

3. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniale destinate all'esercizio del servizio idrico integrato affidati al medesimo o realizzati direttamente dal Gestore. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni, conformemente ai piani annuali degli investimenti, alla normativa vigente in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa del servizio idrico integrato.

4. Nel caso in cui il Gestore sia stato autorizzato o venga in futuro autorizzato ad erogare i servizi attraverso soggetti terzi, riconducibili al "genus" delle Società Operative Territoriali o ad altra forma comunque legittimata dall' Agenzia, il Gestore si impegna altresì a garantire lo svolgimento unitario del ciclo idrico integrato da parte di dette entità gestionali, secondo le condizioni previste nella presente convenzione.

5. Per erogare il servizio idrico integrato nel sottoambito di propria pertinenza il Gestore è inoltre autorizzato all' acquisto di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi, ove ciò non comporti "cessione non autorizzata del Servizio affidato" o subconcessione del servizio.

6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia, gli Enti Locali ed i soggetti proprietari degli assets del servizio idrico integrato, di cui al successivo art. 11, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi e con i beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato affidati al Gestore stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

7. In merito ai beni strumentali di proprietà dei Comuni ed affidati in concessione al Gestore, quest'ultimo non assume responsabilità nei confronti di Terzi derivanti dall'esercizio di reti ed impianti non conformi alle norme vigenti alla data dell'affidamento (a patto che le reti e gli impianti in concessione che devono essere messi a norma siano elencati in dettaglio e siano stati proposti all'Agenzia gli interventi necessari, nell'ambito del censimento richiesto all'art. 13, comma 2, della presente Convenzione), sino al momento in cui, per effetto degli interventi previsti dal Piano d'Ambito, tali reti e tali impianti saranno regolarizzati.

8. Il Gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

9. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo di miglioramento continuo e costante del servizio.

Art. 10 (Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i gestori dell' Ambito territoriale)

1. Le parti si danno atto che l'Agenzia si avvarrà di una pluralità di Gestori, ciascuno dei quali impegnato a erogare i servizi nel sottoambito ad esso attribuito conformemente a quanto determinato nel Piano d'Ambito.

2. Le parti si danno atto che con deliberazione n. 3 del 23.06.2003 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia è stato istituito il "Tavolo di coordinamento dei Gestori" di cui all'art. 24 dello Statuto dell'Agenzia, quale strumento operativo per il coordinamento dell' azione dei gestori operanti nell' ATO n. 4 di Modena e per la progressiva omogeneizzazione degli standard di qualità e dei moduli organizzativi dei servizi, nonché per l'avvicinamento delle tariffe, pur nel riconoscimento delle diverse specificità proprie delle diverse parti del territorio, sia relativamente alla domanda di servizi sia con riferimento alle caratteristiche dei sistemi infrastrutturali e delle dotazioni per l' erogazioni dei servizi, sia in relazione a quanto stabilito al comma successivo.

3. Al fine di rendere operativa e concreta l'azione di coordinamento dell'Agenzia a livello di intero Ambito territoriale, e per evidenziare eventuali situazioni di varianza, così da consentire, ove necessario, l'assunzione di eventuali azioni perequative, ciascun Gestore dei servizi a livello di sottoambito adotta nei confronti dell' Agenzia e, a richiesta, dei singoli comuni serviti, le forme e modalità di rendicontazione definite dall'Agenzia, sentito il tavolo di coordinamento dei Gestori, in particolare riguardanti:

- a) i parametri fisici dei servizi e di ciascun segmento di servizio;
- b) le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti progettati, avviati ed ultimati;
- c) l'esposizione trasparente dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di servizio sia con strumenti contabili che extracontabili, che dovranno condurre comunque a valutazioni convergenti;
- d) l'integrazione dei data base e l'interleggibilità di sistemi cartografici informativi territoriali per il catasto georeferenziato delle reti, delle opere e degli impianti e della loro componentistica, e per la localizzazione delle opere e degli interventi eseguiti.

4. I dati e gli elementi di cui al comma 3, ad eccezione dei dati di costo, dovranno essere articolabili per servizio e segmento di servizio a livello di singolo comune e di sottoambito, e dovranno essere scorporati dagli analoghi dati riferiti a gestioni di altri servizi erogati a comuni del sottoambito, ovvero da quelli relativi a servizi erogati a favore di comuni appartenenti ad altri Ambiti, ovvero a servizi prestati in regime di mercato, che saranno da esporre, anche in forma più sintetica, in quanto incidenti sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi oggetto della presente convenzione. Qualora i dati non possano essere motivatamente articolati nel dettaglio richiesto, l'Agenzia potrà consentire un livello di maggiore aggregazione dei dati.

6. Le parti si danno inoltre atto che, a livello di ciascun sottoambito, l'Agenzia si avvarrà del contributo dei Comuni ad esso riferiti per il progressivo adeguamento della domanda di servizio, per l'aggiornamento dei parametri di qualità e per la loro quantificazione in funzione delle esigenze di servizio nei diversi contesti territoriali, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento del Disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione e per la definizione dei *Piano annuale degli investimenti*, nonché per il controllo delle concrete modalità di erogazione dei servizi sul territorio.

7. A tal fine l'Agenzia promuoverà forme periodiche di consultazione e di scambio di informazioni coi Comuni, e procederà alla costituzione di gruppi di lavoro con partecipazione dei referenti tecnici dei Comuni stessi, per l'approfondimento e la valutazione di temi di interesse generale o di problemi a valenza circoscritta a specifici contesti territoriali, o per l'elaborazione di strumenti di regolazione e disciplina dei servizi.

Art. 10-bis (Coordinamento con altre Agenzie)

1. [Le parti si danno atto che la Soc.eroga il servizio idrico integrato anche nei comuni di appartenenti all' ambito territoriale di nella Regione e

che tra le Agenzie interessate è in corso la predisposizione di intese atte a garantire al Gestore l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio.]

CAPO II TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITA' E PERSONALE

Art. 11 (Dotazioni in disponibilità del gestore del servizio idrico integrato)

1. Il Gestore svolge il servizio idrico integrato avvalendosi:

- a) degli eventuali beni realizzati dal Gestore stesso, salvo quanto previsto dal successivo articolo 36;
- b) delle infrastrutture idriche di proprietà dei Comuni ed affidate in concessione al Gestore per tutta la durata dell'affidamento;
- c) delle infrastrutture idriche di proprietà delle società di asset di cui all'art. 113, comma 13 del D.Lgs. 267/2000, con le quali l'Agenzia dovrà stipulare apposite convenzioni che prevedono la messa a disposizione di tali beni e le relative condizioni e modalità, in conformità a quanto indicato all'art. 3.2 del documento "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" approvato con Del. G.R. 1550/2003. Tali soggetti sono:

I. (elenco società di asset)

Art. 12 (Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio)

1. Fermo restando che la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso, le parti si danno atto che il Gestore è costituito consegnatario dell'intero compendio di beni, impianti reti ed opere funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato nel sottoambito assegnato.

2. In merito ai beni di proprietà delle società di asset, entro il primo anno di gestione dovranno essere stipulate le convenzioni tra l'Agenzia ed i soggetti proprietari degli asset che regoleranno gli aspetti economici e giuridici della concessione in uso dei beni, ai sensi del precedente art. 11.

Art. 13 (Consegna delle opere, impianti, canalizzazioni e materiali)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore ha già in disponibilità i beni di cui all'art. 11, beni che il Gestore accetta nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della stipula del presente atto e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

2. Il Gestore è obbligato, entro un anno dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a realizzare e trasmettere all'Agenzia un censimento dei beni, delle opere e degli impianti per la predisposizione di un unico catasto georeferenziato dell'universalità delle dotazioni a disposizione del medesimo, distinguendo tra quelle realizzate dal Gestore stesso e quelle in concessione; il censimento dovrà essere concordato con i Comuni proprietari che lo sottoscriveranno per accettazione. Su richiesta del Gestore e nel caso di particolari difficoltà di realizzazione, l'Agenzia può concedere una proroga del periodo di un anno per la realizzazione del censimento.

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni affidati in concessione durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione ed a causa di esse. Il Gestore, per l'intera durata della concessione e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Art. 14 (Corrispettivo a carico del Gestore)

1. Per i beni strumentali affidati in concessione al Gestore, il Gestore medesimo è tenuto a versare annualmente agli enti locali proprietari un corrispettivo.
2. Le parti si danno atto che l'entità del corrispettivo annuale relativo all'uso dei beni, opere e impianti funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato nel sottoambito è stabilita nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione, in cui saranno definiti anche i criteri e/o le modalità di ripartizione tra i Comuni e/o le società degli asset; si danno atto altresì che tale corrispettivo, configurandosi per il Gestore come un costo per l'erogazione del servizio, rientra a pieno titolo nel computo della tariffa.
3. Le parti si danno atto che nell'ammontare di detto corrispettivo sono inclusi anche i costi di funzionamento dell'Agenzia per le attività di organizzazione, pianificazione, regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato.
4. Gli importi del corrispettivo di cui al comma 2 saranno corrisposti dal Gestore ai singoli Comuni - o alle Società degli asset - secondo gli importi e/o i criteri di ripartizione di cui al comma 3; tale corresponsione potrà avvenire o integralmente, oppure previa deduzione a cura del Gestore della quota per la parziale copertura dei costi di funzionamento dell' Agenzia, che a quest'ultima sarà corrisposta dal Gestore medesimo.
5. In caso di integrale corresponsione del corrispettivo ai Comuni, su questi ultimi continuerà a gravare l'onere dei costi di funzionamento dell'Agenzia, per la quota afferente alle spese dell'Agenzia per l'organizzazione, la pianificazione, la regolazione e il controllo del Servizio Idrico Integrato.

Art. 15 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie)

1. Conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare in merito al calcolo del corrispettivo, le eventuali immobilizzazioni, attività e passività relative ai servizi oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, che non sono state incluse nella definizione del corrispettivo, sono comunemente trasferite al Gestore, previo accordo col medesimo, relativamente alla stima e all'entità degli oneri da corrispondere, sollevando, in tal modo, gli Enti Locali dal pagamento degli stessi. Tali passività verranno indicate in apposito elenco, sottoscritto da entrambe le parti, da porre agli atti dell'Agenzia e dovranno essere incluse nei costi da coprire dalla tariffa applicata nei singoli Comuni.
2. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

Art. 16 (Assunzione di personale)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che gli eventuali passaggi di personale dalle gestioni confluite al Gestore si sono conclusi entro la scadenza del periodo transitorio, pertanto non si deve far luogo ad alcun trasferimento.
2. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, il Gestore si obbliga a consentire il trasferimento del personale dipendente esclusivamente adibito ai servizi oggetto della convenzione al nuovo Gestore.
3. Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dalla normativa regionale.
4. Il Gestore si impegna ad applicare ai propri dipendenti e collaboratori condizioni contrattuali non peggiorative rispetto a quelle del vigente CCNL del comparto.

5. Il Gestore si impegna a verificare che anche i propri fornitori d'opera o di servizi applichino al personale dipendente e collaboratore condizioni contrattuali non peggiorative rispetto a quelle del vigente CCNL del comparto di appartenenza dell'impresa in oggetto.

CAPO III GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 17 (Principi generali di disciplina dei servizi)

1. Le disposizioni di cui al presente capo specificano le modalità, i criteri e le condizioni generali di prestazione dei servizi e forniscono gli elementi generali di disciplina dei rapporti bilaterali tra Agenzia, che opera a nome e per conto degli Enti locali consorziati, dalla stessa rappresentati, e Gestore.

2. Dalla stipula della convenzione il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati, e dell'attuazione di quanto previsto dagli strumenti pianificatori e regolamentari predisposti dall'Agenzia. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

3. Competono all'Agenzia i controlli di tipo tecnico amministrativo e relativi all'efficienza, all'efficacia, all'economicità e alla qualità del servizio idrico integrato e di ogni connessa gestione oggetto di affidamento, nonché la valutazione della coerenza tra pressione tariffaria e qualità-quantità dei servizi e delle prestazioni effettivamente svolti.

4. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue competenze e dei suoi diritti, in rappresentanza degli enti locali soci dell'Agenzia, nei termini specificati dalle norme e disposizioni del presente capo.

Art. 18 (Competenze dell' Agenzia affidante per l' organizzazione dei servizi)

1. Competono all'Agenzia le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e dallo Statuto consortile e in particolare quelle relative a:

- a) definizione della domanda di servizio, sia in termini di attività gestionali ordinarie e connessi standard, che di investimenti e interventi, con formulazione delle relative priorità;
- b) regolazione dei servizi;
- c) pianificazione e programmazione a livello d'ambito territoriale, da concretizzare nel *Piano d'ambito* per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato;
- d) adozione e implementazione dei sistemi tariffari;
- e) controllo delle gestioni, nei loro aspetti tecnico-amministrativi e quali-quantitativi, nonché per quanto afferente all'efficienza, all'efficacia e all'economicità del servizio reso.

Art. 19 (Piano d'ambito del servizio idrico integrato)

1. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "*Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 di Modena*" predisposto dall'Agenzia.

2. Il Gestore prende atto che ai sensi della normativa vigente l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti Gestori:

.....

.....

.....

.....

Art. 20 (Disciplinare tecnico)

1. Il Disciplinare Tecnico costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Il Disciplinare Tecnico è un documento, impegnativo per il Gestore, che anche in base alle criticità focalizzate dalla pianificazione d'ambito, provvede a stabilire in dettaglio i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio idrico integrato nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi, definendo tra l'altro:
 - a) l'eventuale scansione temporale del loro conseguimento, gli indicatori di misura e le penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento;
 - b) la determinazione del corrispettivo d'uso e la tariffa di riferimento;
 - c) le modalità di rendicontazione necessarie per l'espletamento delle attribuzioni dell'Agenzia;
 - d) le modalità attraverso cui il Gestore può esprimersi preventivamente sui progetti di riorganizzazione urbana e/o viaria dei Comuni, per gli aspetti di proprio interesse.
3. Il Gestore è dunque tenuto a dare corso alle obbligazioni e prescrizioni immediatamente eseguibili contenute nell' articolato della presente convenzione e del Disciplinare tecnico.

Art. 21 (Piano annuale degli investimenti)

1. Il Piano annuale degli investimenti è un documento tecnico finanziario, attuativo del Piano d'Ambito e del Disciplinare Tecnico, a contenuto eminentemente operativo, che articola anno per anno e per ciascun comune, ovvero per gruppi omogenei di comuni, il Programma degli interventi esposto dal Piano d'ambito e progressivamente aggiornato.
2. Il Piano annuale degli investimenti evidenzia:
 - a) gli scostamenti qualitativi quantitativi e finanziari rilevati rispetto agli obiettivi e ai dati previsionali per l'anno precedente;
 - b) gli elementi per il calcolo della tariffa di riferimento.
3. Il piano annuale degli investimenti è approvato dall'Agenzia, ai sensi dello statuto, dopo concertazione col Gestore e dopo aver verificato la domanda di servizi coi Comuni del sottoambito.
4. Investimenti previsti nel primo triennio di regolazione:

gli importi totali annui degli investimenti sono definiti come segue:

anno	Importo
2007	€ (Euro/00)
2008	€

	(Euro/00)
2009	€ (Euro/00)

Art. 22 (Piano per il miglioramento dell'efficienza gestionale e piano di adeguamento urgente delle infrastrutture)

1. Nel caso in cui l'Agenzia accerti criticità nell'erogazione del servizio e verifichi scostamenti rispetto agli standard gestionali, economici e qualitativi fissati nel Disciplinare tecnico, fatta salva l'applicazione delle penali, richiederà al Gestore la presentazione di un piano finalizzato al miglioramento dell'efficienza gestionale.
2. Il piano dovrà contenere in dettaglio le attività gestionali necessarie e dovrà specificare i tempi di attuazione.
3. Il Gestore è inoltre tenuto a predisporre, entro un anno dalla data della firma della Convenzione, un "piano di adeguamento delle infrastrutture" finalizzato, attraverso il superamento delle criticità riscontrate, al raggiungimento degli standard normativi identificati nel Disciplinare tecnico.
4. La mancata presentazione dei citati piani comporterà l'applicazione di una penale da parte dell'Agenzia.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE

Art. 23 (Modalità di copertura dei costi del servizio idrico integrato)

1. Il Gestore reperisce le risorse finanziarie per la copertura dei costi d'esercizio del servizio idrico integrato attraverso il gettito del sistema tariffario.
2. Il Gestore reperisce le risorse finanziarie per la copertura dei costi di realizzazione degli investimenti attraverso:
 - a) l'autofinanziamento;
 - b) i contributi a cofinanziamento erogati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
 - c) contributi a cofinanziamento totale o parziale da parte di privati;
 - d) il finanziamento diretto di interventi di proprio specifico interesse da parte degli enti locali soci dell'Agenzia, anche nelle forme dell'autofinanziamento e della realizzazione in proprio;
 - e) qualunque altra forma di finanziamento consentita dalla normativa vigente.

Art. 24 (Tariffa del servizio)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è applicata e riscossa dal Gestore.
2. L'Agenzia approva la tariffa in base alle normative vigenti e provvede a modularla seguendo i criteri definiti nel Disciplinare tecnico.
3. I proventi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano d'Ambito e nel Disciplinare Tecnico. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri

accessori, relativi agli allacciamenti, alla posa dei contatori ed altre prestazioni non afferenti al Servizio Idrico Integrato - nelle definizioni di quest'ultimo secondo quanto previsto sia dalla normativa vigente sia dal Disciplinare Tecnico allegato - fermi restando gli aggiornamenti, le modifiche e gli adeguamenti tariffari da prevedersi in conformità alle disposizioni della presente convenzione e del Piano d'Ambito.

4. La tariffa reale media (o tariffa media applicabile) per il periodo 2007-2009 è stabilita nel modo seguente:

Anno	Tariffa media [€/mc]
2007	
2008	
2009	

Art. 25 (Indicatori e progetti di intervento)

1. Nel Piano d'Ambito, dettagliato annualmente nel Piano annuale degli investimenti sono stabiliti i progetti di intervento e gli investimenti ad essi collegati. Il Gestore è tenuto a realizzare i progetti di intervento nei tempi prescritti dal Piano e secondo le modalità previste nel Disciplinare. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 38 della presente convenzione, nonché dal Titolo V del Disciplinare tecnico.

Art. 26 (Indicatori e livelli di qualità del servizio)

1. Nel Titolo I e nel Titolo IV del Disciplinare tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori.

2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard previsti nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare tecnico. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 38 della presente convenzione e dettagliate nel Disciplinare tecnico.

Art. 27 (Revisioni e adeguamenti tariffari)

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano.

2. L'Agenzia provvede, con cadenza triennale nel primo periodo di affidamento e quinquennale per i successivi anni fino alla scadenza, alla revisione ed all'aggiornamento della tariffa. A tal fine acquisisce annualmente dai Gestori, nei modi e nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico, gli elementi di conoscenza necessari.

3. Le parti si danno atto che attraverso il meccanismo delle revisioni tariffarie l'Agenzia perseguirà criteri di perequazione e di progressiva omogeneizzazione della pressione tariffaria, sul territorio dell'Ambito, tenuto conto delle condizioni di erogazione del servizio e delle specificità dei diversi contesti.

4. Una volta attivate, sulla base delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque da approvarsi ad opera della Regione Emilia Romagna, le competenze poste in capo all'Agenzia relative alla definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, la medesima provvederà a valutarne i costi di gestione, sulla base di elementi forniti dai Gestori, dandosi atto le parti che detti costi dovranno trovare anch'essi copertura attraverso il gettito della tariffazione.

Art. 28 (Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito)

1. L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli investimenti per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui al successivo art. 43.

3. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti ai moduli organizzativi per l'erogazione del servizio, purché ciò non infici il raggiungimento degli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale degli investimenti, senza che ciò comporti giustificazione per eventuali richieste di variazione tariffaria

4. Anche il Gestore può presentare all'Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale si riserva di concertare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 43.

6. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine può essere interrotto una sola volta nel caso di richiesta di elementi integrativi da parte dell'Agenzia. Il termine di 3 mesi ricomincia a decorrere dal giorno in cui l'Agenzia riceve le integrazioni richieste.

7. Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

CAPO V - CONTROLLO

Art. 29 (Controllo da parte dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, per conto dei Comuni soci, controlla il servizio e le attività del gestore al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- b) verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito;
- c) verificare la conformità al piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e, per quanto di propria competenza, del Piano di Tutela delle Acque;
- d) valutare e monitorare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- e) farsi garante nei confronti della cittadinanza dell' equità della pressione tariffaria in relazione alla qualità e al volume dei servizi erogati;

f) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.

2. Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga:

a) a fornire gli elementi di rendicontazione richiesti dall' Agenzia nei formati, nei modi e nei tempi indicati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale degli investimenti;

b) a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di soggetti abilitati.

3. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni, concordate in sede di tavolo di coordinamento dei Gestori, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad accettare integralmente.

5. Il Gestore si impegna a realizzare le opere, le reti e gli impianti del servizio idrico integrato in conformità alle norme tecniche vigenti e a regola d'arte anche in termini di congruità dei prezzi e adottando tutte le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

6. Su richiesta dell'Agenzia, a seguito di accertate criticità evidenziate da opere, reti e impianti del servizio idrico integrato, il Gestore è tenuto a certificare il rispetto delle norme tecniche vigenti di cui al comma precedente; la mancanza dei requisiti tecnici comporterà l'applicazione di una penale oltre all'obbligo di adeguamento a spese del Gestore.

7. Il Gestore consente all'Agenzia e alle altre autorità competenti per legge, l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 10 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza.

8. Per agevolare l'esercizio dei controlli ed il confronto tra le gestioni e i moduli organizzativi, i Gestori dell'ATO n. 4 si impegnano a concordare le modalità di omogeneizzazione delle proprie contabilità analitiche industriali e dei propri centri di costo attraverso il Tavolo di coordinamento dei gestori.

Art. 30 (Comunicazione dati sul servizio)

1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. I dati tecnici, economici e gestionali, ad eccezione dei dati di costo, verranno resi disponibili anche in forma disaggregata per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio Idrico Integrato. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tal scopo, l'Agenzia può richiedere al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario. Qualora i dati non possano essere motivatamente articolati nel dettaglio richiesto, l'Agenzia potrà consentire un livello di maggiore aggregazione dei dati.

3. Il Gestore è tenuto inoltre a inviare d'ufficio all'Agenzia copia di tutti i dati, le informazioni, i questionari e le rendicontazioni riguardanti il servizio idrico integrato, anche di natura statistica, fornite a Ministeri, Regio-

ne, Sistema camerale e ad Enti e Istituti di ricerca, anche senza che l'Agenzia ne faccia espressa richiesta.

4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penali previste nell'art. 38 della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui all' art 41 nell'ipotesi di reiterate inadempienze gravi.

5. Tutti i dati e le informazioni devono essere resi disponibili all' Agenzia su supporto informatico in modo da poter essere immediatamente trasposti nei data base e nel sistema informativo gestito dall' Agenzia.

6. L'Agenzia si adopererà al fine di divenire collettore dei dati relativi al servizio oggetto della presente convenzione verso tutti i soggetti interessati, al fine di concentrare le richieste ed agevolare il lavoro del Gestore.

Art. 31 (Carta del Servizio)

1. Le parti si danno atto che l'Agenzia deve elaborare, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai Servizi idrici, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti, da redigersi in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2, della legge 30 luglio 1999, n. 286, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

2. Nelle more di tale adempimento, da perfezionarsi entro il primo anno di affidamento, col concorso dei Gestori affidatari dei servizi nei sottoambiti individuati dal Piano di Prima attivazione e del Comitato Consultivo degli Utenti, trova provvisoria applicazione la Carta dei Servizi assunta dai singoli Gestori.

3. Le parti concordano sull'opportunità di dare corso a periodiche verifiche della Carta stessa e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

4. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

Art. 32 (Disciplina delle Aree di salvaguardia delle captazioni)

1. Le parti danno atto che il concreto esercizio delle funzioni e competenze attribuite alle Agenzie d'Ambito in materia di aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili è subordinato all' adozione di una normativa intermedia di livello regionale, attuativa dell' Accordo 22 dicembre 2002 "*Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l' individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' art. 21 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152*" assunto in sede di Conferenza Stato Regioni, dandosi atto le parti che la Regione Emilia Romagna ha demandato la definizione di dette disposizioni alle norme del Piano di Tutela delle Acque il cui iter procedimentale risulta in corso all' atto delle statuizioni di cui alla presente convenzione.

2. Le parti danno atto:

a) che le competenze dell'Agenzia riguardano la proposta delle aree di salvaguardia alla Regione Emilia Romagna, sentito il Comune, ivi compresa l' effettuazione dei relativi studi propedeutici con ricorso ai criteri cronologico e idrogeologico, e la determinazione dei costi per la gestione delle stesse, comprensivi degli effetti dei vincoli imposti sul libero esercizio delle attività e delle modificazioni antropiche, da inserire tra i fattori produttivi di costo ai fini della definizione della tariffa di riferimento;

b) che, una volta immessa nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia darà corso all'esecuzione degli studi propedeutici alla definizione dei perimetri delle aree di salvaguardia delle captazioni utilizzate dal Gestore per l'erogazione del servizio idrico integrato, che saranno attuati a cura dell' Agenzia e a spese del Gestore, mentre sarà integrale onere del Gestore la costituzione dei corrispondenti sistemi di protezione dinamica e il costante monitoraggio della qualità delle acque da tutelare;

- c) che di comune accordo tra Agenzia e Gestore saranno definiti i costi di gestione delle aree di salvaguardia ai fini del loro recepimento nel sistema tariffario;
- d) che i provvedimenti di tutela in essere relativi ai sistemi di captazione attualmente in esercizio nei vari sottambiti sono stati comunicati con documenti agli atti dell'Agenzia.

Art. 33 (Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità)

Il Gestore, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri Gestori. L'Agenzia ha facoltà di verificare l'effettiva esecuzione dei controlli.

CAPO VI (REGIME FISCALE)

Art. 34 (Imposte, tasse, canoni)

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

CAPO VII (ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE)

Art. 35 (Divieto di subaffidamento)

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, tale prescrizione applicandosi anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali.

Art. 36 (Restituzione delle opere e canalizzazioni)

1. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, tutti i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal Gestore purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia che a tal fine prevederà nel bando di gara o comunque nella delibera di affidamento l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento al gestore uscente del valore netto contabile residuo dei beni non ammortizzati.

3. Il pagamento da parte del nuovo Gestore avrà luogo entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore uscente.

CAPO VIII (GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO)

Art. 37 (Cauzione e copertura assicurativa del Gestore)

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di €_____ mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo indicativamente pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento) del ricavo annuo dell'ultimo esercizio noto alla stipula della presente convenzione, con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

2. Da detta cauzione l'Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione per un importo pari alle somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

4. Il gestore è autorizzato ad ottenere lo svincolo delle polizze fideiussorie eventualmente prestate a favore dei Comuni a garanzia dei servizi oggetto della presente convenzione.

5. Le parti danno atto che il Gestore ha stipulato presso la compagnia di assicurazione.....le seguenti polizze assicurative per i seguenti massimali:

- (elenco delle polizze assicurative e dei relativi massimali già stipulate dal Gestore alla data di sottoscrizione della convenzione).

Tali polizze sono allegate alla presente convenzione.

6. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al Gestore, questi dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio per danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli enti locali associati ed i soggetti proprietari degli asset del servizio idrico, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante la stipula di tre polizze assicurative:

- a) polizza RCT e RCO verso l'Agenzia, i terzi in generale ed i prestatori di lavoro con massimali di garanzia pari a Euro
- b) polizza assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali associati e delle società di asset per danni da qualunque cosa determinati a reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, con massimali di garanzia pari a Euro
- c) polizza assicurativa per risarcimenti dovuti all'Agenzia ed agli utenti per disservizi o interruzioni del servizio con massimali di garanzia pari a Euro

7. Il Gestore dovrà stipulare le tre polizze, di cui al comma precedente, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In alternativa il Gestore potrà revisionare quelle già stipulate a garanzia dei medesimi danni nei confronti dei medesimi soggetti individuati al comma precedente.

8. Il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui al comma 6.

Art. 38 (Penali)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento del servizio idrico integrato, l'Agenzia applicherà al Gestore penali secondo quanto previsto dal presente articolo e dal Disciplinare tecnico.

2. Al Gestore saranno applicate penali in caso di:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti, senza adeguate giustificazioni e motivazioni;
- b) mancata realizzazione dei progetti di intervento di cui all'art. 25 della presente convenzione;
- c) mancato raggiungimento degli standard di cui all'art. 26 della presente convenzione;
- d) inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall'Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente anche il termine fissato con apposita diffida, notificata dopo lo spirare del termine per adempiere fissato dalla prima segnalazione.

3. Al Gestore saranno altresì applicate penali, dopo regolare diffida dell'Agenzia ad adempiere entro un congruo termine, in caso di:

- a) mancata o tardiva comunicazione delle varianti al programma degli investimenti di cui all'art. 28 della presente convenzione secondo le modalità definite nel Disciplinare tecnico;
- b) mancata o tardiva comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 30 della presente convenzione secondo le modalità definite nel Disciplinare tecnico;
- c) mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti dal Disciplinare tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
- d) mancata o tardiva trasmissione dei piani di cui all'art. 22.

4. Le penali applicabili con riferimento a ciascun caso sono contenute nel Disciplinare tecnico allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

5. Nei casi di inadempienza di cui al precedente comma 2, l'Agenzia provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente i 20 giorni, ovvero in caso di osservazioni inadeguate o insufficienti, l'Agenzia applicherà la penale. Qualora il Gestore non provveda al pagamento della somma all'Agenzia, nei modi e nel termine indicati, la stessa provvederà all'immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore secondo quanto previsto dall'art. 37 della presente convenzione.

6. Il prelievo dell'ammontare della penale da parte dell'Agenzia non esaurisce la responsabilità del Gestore, il quale sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni che si fossero venuti a verificare a danno dell'Agenzia medesima, dei Comuni o di un terzo.

Art. 39 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, senza che ricorrano riconosciute circostanze eccezionali, l'Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di variante al programma degli investimenti per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati, cui il Gestore non dia seguito per sua esclusiva responsabilità.

3. Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza giustificato motivo, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'uffi-

cio i lavori necessari, nei termini previsti dalla messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

4. La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesterà al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 40 (Comunicazione di modificazioni soggettive)

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorpori di rami d'azienda ovvero da fusioni con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazioni dei requisiti di base in base ai quali il Gestore è stato individuato, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare entro 30 giorni siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà la prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza della presente convenzione.

2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma precedente è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.41 della presente convenzione.

Art. 41 (Cause di risoluzione della convenzione)

1. L'Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione, fermo restando per altro l'obbligo per il Gestore di continuare l'erogazione dei servizi fino al subentro del nuovo soggetto Gestore, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;
- b) in caso di mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 40;
- c) in caso di mancato rispetto del diniego alle modificazioni societarie previste dall'art.40;
- d) in caso di sentenza definitiva che annulli l'affidamento effettuato;
- e) in caso di subaffidamento del servizio in violazione dell'art. 35;
- f) in caso di inadempienze ripetute e di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente convenzione, ovvero con gli atti attuativi della stessa che ne costituiscono integrazione e/o specificazione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero quando abbia dato luogo ad interruzione totale e prolungata del servizio, senza che sussistano documentate cause di forza maggiore, relativamente a quanto sopra.

[1-bis. – solo nel caso di affidamento "in house": La presente convenzione sarà inoltre risolta unilateralmente dall'Agenzia qualora il gestore, beneficiario di affidamento in house ex artt. 8-ter c. 4, L.R. 25/99 e 13, c. 5, lett. c) D. Lgs. 267/2000, non consegua nei tempi prefissati i prescritti livelli e standard di servizio.]

2. Per quanto riguarda la causa di risoluzione di cui al c. 1, lett. f), essa potrà essere fatta valere solo previa formale diffida dell'Agenzia e spirato inutilmente il congruo termine, indicato nello stesso atto di diffida, per rimuovere le irregolarità e/o porre rimedio alle inadempienze riscontrate.

3. Fermo restando quanto disposto al c. 4 per ogni altra violazione e inadempienza, sono invece fin d'ora assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l'interruzione totale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque re-

